SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 505)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIPELLINI, MARAVALLE, ZITO, VIGNOLA e RUFINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1977

Modifiche e integrazioni della legge 29 luglio 1971, n. 578, recante provvedimenti per le Ville vesuviane del XVIII secolo

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 29 luglio 1971, n. 578, venne approvata allo scopo di « provvedere alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio artistico costituito dalle Ville vesuviane » (articolo 1). Successivamente alla pubblicazione della legge (*Gazzetta Ufficiale* n. 202, dell'11 agosto 1971), gli enti facenti parte del consorzio hanno dato inizio all'assolvimento delle incombenze previste; tuttavia, soltanto nel 1974 si è avuto l'insediamento del Consiglio di amministrazione e, pertanto, soltanto da quella data ha potuto essere avviata l'attività operativa.

In applicazione dell'articolo 13 della legge 29 luglio 1971, n. 578, si è proceduto alla nomina della Commissione di ricognizione del patrimonio delle Ville vesuviane allo scopo di « rilevare le condizioni di ciascuna, di compilare l'elenco di quelle suscettibili di restauro e di indicare i lavori necessari per le relative opere ». Entro i termini previsti (novembre 1975) la Commissione ha ultimato i propri lavori e l'elenco definitivo delle Ville vesuviane, che, dopo essere stato sottoposto all'esame dei Ministeri competenti, è stato ufficialmente approvato con decreto ministeriale 15 luglio 1976 (*Gazzetta ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1977). Nel contempo (luglio 1975) l'Ente stabiliva la propria sede in alcuni locali del Palazzo Reale in Napoli.

Nelle more dell'approvazione dell'elenco delle Ville — unico strumento in grado di garantirne l'operatività — l'Ente per le Ville vesuviane non ha mancato di svolgere, per quanto possibile, i propri compiti istituzionali. In particolare, ha operato interventi a favore delle Ville San Nicandro a Barra e Campolieto a Ercolano; ha promosso incontri per discutere problemi relativi alla destinazione del patrimonio delle Ville vesuviane (Convegno indetto, nel marzo 1974, dall'Istituto di studi « Carlo Pisacane » di Napoli) e del complesso immobiliare della Vil-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

la Favorita ad Ercolano. Inoltre, ha effettuato numerose segnalazioni per la difesa del territorio nel quale le ville sono inserite: in particolare, si è adoperato per l'annullamento della licenza edilizia relativa alla costruzione di un edificio in un terreno prospiciente la villa Campolieto in Ercolano.

Il lavoro fin qui svolto ha testimoniato la grande importanza della legge istitutiva dell'Ente ai fini della valorizzazione dello straordinario patrimonio di cultura e di arte costituito dalle Ville vesuviane nel loro insieme; tuttavia ha anche rilevato l'esistenza di alcune carenze per cui si sente la necessità di apportare alla legge medesima alcune modifiche ed integrazioni. Queste ultime s ipropongono, innanzitutto, di rendere più snello il funzionamento dell'Ente, sulla base delle indicazioni emerse nel corso della prima fase operativa e sulla base di esperienze già compiute dall'Ente per le Ville venete, il quale persegue analoghi scopi istituzionali. Inoltre, considerazioni, da un lato, relative alla costituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali e, dall'altro, relative agli ampliamenti dei princìpi della moderna tutela dei beni culturali impongono la necessità di introdurre perfezionamenti nella legge già approvata.

Il presente disegno di legge, di cui si auspica la sollecita approvazione, non solo tiene conto dei criteri che hanno ispirato i provvedimenti istitutivi del Ministro per i beni culturali ed ambientali, ma si propone — fondandosi sui precedenti delle ville venete, per le quali oggi vengono richieste ancora nuove modifiche ed integrazioni — di superare alcune delle difficoltà di carattere giuridico e procedurale, presenti nel campo della conservazione attiva del patrimonio architettonico ed ambientale. Difficoltà che troveranno la loro soluzione nella attesa riforma delle leggi nazionali di tutela dei beni culturali.

In attesa, appunto, di tale soluzione organica di cui non è certo facile prevedere il contenuto e i tempi, si formula il presente disegno di legge tendente a rendere più incisivamente operante la legge n. 578 del 1971 per le Ville vesuviane.

Si passa ora ad illustrare i singoli articoli.

Con l'articolo 1, la disposizione, oltre che adeguarsi alle istituzioni del Ministero per i beni culturali e ambientali, propone l'estensione della azione di tutela a tutto il complesso delle Ville vesuviane eliminando l'assurdo concetto restrittivo — implicito nella dizione « del XVIII secolo » presente nell'articolo 1 della legge n. 578 del 1971 — di limitare la protezione ai soli complessi immobiliari di interesse storico-artistico sorti in un determinato periodo di tempo.

Conseguentemente, l'articolo 6 ripropone la procedura — già prevista dall'articolo 13 della legge n. 578 del 1971 — per la ricognizione del complesso delle Ville vesuviane e per la formazione ed approvazione dell'elenco relativo; esso fissa, inoltre, l'accertamento degli occupanti di tale Ville alla data del 31 dicembre 1970.

L'articolo 5, invece, modificando quanto disposto dall'articolo 13 della legge n. 578 del 1971, in considerazione dell'effettiva data di pubblicazione dell'elenco (7 gennaio 1977) sposta il termine dal 31 dicembre 1970 al 31 dicembre 1975.

L'articolo 2 stabilisce una più diretta partecipazione alla elaborazione degli strumenti urbanistici (in conformità, peraltro, alle leggi vigenti) da parte dell'Ente, che è chiamato a svolgere, relativamente alle Ville vesuviane, non solo gli interventi di restauro ma anche quelli di valorizzazione, i quali sono possibili solo attraverso una azione coordinata di tipo urbanistico.

Con l'articolo 4 viene integrato l'articolo 12 della legge n. 578 con la previsione che i fondi dell'Ente possono essere spesi per lo esproprio e l'acquisto delle ville (possibilità del resto già implicita nell'articolo 15, comma secondo) e per l'assunzione a carico dell'Ente dei lavori di pronto intervento in immobili appartenenti a proprietari di disagiate condizioni economiche. La disposizione varrà ad evitare che lungaggini procedurali possano mettere ulteriormente in pericolo la conservazione delle ville.

La riformulazione dell'articolo 14 della legge n. 578, di cui all'articolo 7 del presente disegno di legge, nel confermare sostanzialmente l'impianto della norma precedente, consente innanzitutto che i funzionari del-

l'Ente e gli operai e le ditte che devono eseguire opere di restauro a carico dell'Ente stesse, possano avere libertà di accesso negli immobili da restaurare. Si mette, poi, a disposizione dell'Ente un ventaglio di ipotesi di intervento finanziario, a favore dei proprietari delle ville, sufficientemente articolato.

Sintetizzando, l'Ente potrà operare per mezzo della concessione di:

a) mutui ipotecari;

b) abbuono (totale o parziale) di interessi; contributo non superiore al 25 per cento della spesa, elevabile al 30 per cento nel caso il proprietario non chieda il mutuo.

Per l'articolo 8, l'Ente potrà concedere ulteriori dilazioni di pagamento, per un periodo non superiore a 10 anni, uniformandosi al saggio di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti.

L'articolo 9 sostituisce l'articolo 15 della legge n. 578 secondo una formula più ampia. Vengono previste alcune necessarie norme procedurali per le iscrizioni ipotecarie a garanzia dei mutui concessi dall'Ente. Iscrizioni che potranno essere evitate per i mutui di importo ridotto mediante la prestazione di altre idonee garanzie (secondo comma). La possibilità di acquistare o di espropriare le ville viene estesa alle pertinenze ed adiacenze per una loro migliore fruibilità.

Con l'articolo 10 si prevedono alcuni necessari adempimenti cui l'Ente dovrà sobbarcarsi prima o a seguito dell'esecuzione vera e propria dei lavori di consolidamento e restauro.

La norma di cui all'articolo 11 intende consentire all'Ente — dotatosi delle necessarie competenze tecnico-professionali — di operare con ogni sollecitudine per quanto attiene, principalmente, alla vigilanza sull'esecuzione dei lavori.

Gli articoli 12 e 13 riuniscono, dopo aver disposto l'abrogazione dell'articolo 16 della legge n. 578 del 1971 (norma ormai superata per l'intervenuta riforma tributaria), in organico insieme alcune disposizioni concernenti il regime tributario a cui assoggettare gli immobili che la legge istitutiva dell'Ente ville vesuviane intende salvaguardare e l'attività che, nel perseguimento di detta primaria finalità, l'Ente stesso dovrà spiegare.

In linea di massima non si è inteso proporre facilitazioni tributarie diverse da quelle che la legislazione vigente già contempla. Il secondo comma dell'articolo 12, infatti, nel fondato presupposto che gli immobili compresi nell'elenco delle ville previsto dall'articolo 13 della legge n. 578 siano assimilabili a quelli protetti dalla legge n. 1089 del 1939, si limita ad estendere a questi ultimi alcune possibilità già esistenti.

In particolare, si consente che le spese relative alle ville vesuviane sostenute in attuazione della legge 29 luglio 1971, n. 578, e delle norme del presente disegno di legge saranno deducibili — nel limite del 75 per cento del loro ammontare — dal reddito complessivo delle persone fisiche (articolo 10, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597).

Sempre al fine di favorire al massimo la manutenzione e di rendere conveniente la decorosa utilizzazione delle ville vesuviane si consente l'esclusione dei redditi da esse prodotti dall'imposta locale sui redditi.

In considerazione dell'interesse che i Comuni dell'area vesuviana hanno a rivitalizzare a fini non solo turistici gli immobili in discorso si è ritenuto che la rinuncia agli introiti dovuti all'ILOR su tali immobili sia onere non di eccessivo rilievo e nel contempo concreta manifestazione da parte dei Comuni del loro interesse a che le ville anche dopo il restauro trovino senza troppe difficoltà utili e consone destinazioni.

Nella stessa linea si propone che le riduzioni dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili previste per gli immobili soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, vengano estese alle ville vesuviane.

Infine si riconoscono all'Ente Ville vesuviane le stesse esenzioni tributarie previste per gli enti territoriali e loro consorzi (articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601).

L'articolo 13 si limita ad ampliare alcune ipotesi già previste dall'articolo 16 della legge n. 578.

Si tratta di ridurre l'incidenza delle registrazioni e delle spese notarili per gli atti

e contratti riguardanti il campo d'azione dell'Ente.

Anche in questo caso sembra ovvio sottolineare che le suddette disposizioni si ripromettono di facilitare in ogni modo la compiuta e sollecita messa in moto del meccanismo di salvaguardia per le ville vesuviane delineato dalla legge n. 578 del 1971, che con il presente disegno di legge ci si augura possa riuscire completato e perfezionato.

L'articolo 14 integra l'articolo 19 della legge n. 578 prevedendo che il pubblico possa essere ammesso a visitare ed anche a partecipare ad iniziative culturali nelle ville restaurate con l'intervento dell'Ente.

L'articolo 15 costituisce un'interessante novità. Affronta il delicato discorso concernente le destinazioni da dare agli immobili rimessi in pristino. È ben noto che la mancanza di una adeguata utilizzazione ha spesse volte posto nel nulla interventi di restauro costato denaro pubblico e profusione di risorse tecniche ed umane.

Dovrebbe costituire un valido stimolo il sostegno finanziario concretantesi nella erogazione di un contributo (fino al 50 per cento del conto) che l'Ente assicura ad enti pubblici ed istituzioni culturali perchè essi acquistino, sulla base di una seria proposta di utilizzazione, le ville restaurate destinandole ad usi consoni.

Il secondo comma intende evitare possibili speculazioni, con la previsione che l'immobile così acquistato non possa essere ceduto prima di dieci anni, a meno che non venga restituita la somma avuta dall'Ente congruamente integrata.

L'articolo 16 consente all'ente di seguire, ai fini di una migliore tutela degli immobili le alienazioni che li concernono, e di esercitare quel diritto di prelazione previsto dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089.

L'articolo 17 assicura all'ente il contributo finanziario dello Stato, di certo di non rilevante entità, fino al 1991, periodo che appare congruo considerata la mole degli interventi cui l'ente dovrà far fronte.

L'articolo 18 dispone alcune modifiche terminologiche in conseguenza all'istituzione del Ministero per i beni culturali ed ambientali; modifiche, peraltro, puntualmente apportate negli articoli del presente disegno di legge (articoli 1 e 3).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 29 luglio 1971, numero 578, è sostituito dal seguente:

« Allo scopo di provvedere alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio artistico costituito dalle Ville vesuviane è costituito, sotto la vigilanza del Ministero per i beni culturali ed ambientali, un consorzio fra lo Stato, la Regione Campania, la provincia di Napoli ed i comuni di Napoli, Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Torre del Greco.

Possono far parte del Consorzio, qualora ne facciano richiesta, anche gli altri comuni della provincia di Napoli, gli istituti di credito in essa operanti, nonchè, previa conforme deliberazione del consiglio di amministrazione del consorzio, enti e organizzazioni culturali esistenti nella provincia medesima.

Il consorzio è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e struttura consorziale; ha sede in Napoli e assume la denominazione di " Ente per le ville vesuviane " ».

Art. 2.

All'articolo 2 della legge 29 luglio 1971, n. 578, è aggiunto il seguente comma:

« L'Ente, per il perseguimento degli scopi istitutivi stabiliti dalla presente legge, ha, altresì, il compito di presentare, agli organi competenti, osservazioni e proposte atte a garantire la valorizzazione e il restauro delle ville vesuviane, relative agli strumenti urbanistici e di pianificazione del territorio interessato dal complesso delle ville stesse ».

Art. 3.

Nel primo comma dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1971, n. 578, la lettera *e*) è sostituita da:

« *e*) un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali ».

Art. 4.

L'articolo 12 della legge 29 luglio 1971, n. 578, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto disposto dall'articolo 18, i fondi a disposizione dell'Ente sono impiegati, a norma della presente legge, per:

a) il servizio dei mutui;

b) la concessione di contributi e l'erogazione di fondi in applicazione degli articoli 14 e 17 della presente legge:

c) la esecuzione delle opere e l'attuazione dei compiti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 2;

d) l'espropriazione e l'acquisto di ville delle quali non sia possibile assicurare altrimenti la conservazione e le spese derivanti dall'esecuzione di opere di consolidamento e restauro delle ville stesse;

e) l'assunzione a carico del bilancio dell'Ente dell'onere finanziario relativo ai lavori indicati nella lettera *c*) dell'articolo 2, qualora i proprietari delle ville si trovino in disagiate condizioni economiche o per le quali l'Ente non ritenga di procedere alla espropriazione o all'acquisto;

f) le spese necessarie per il finanziamento dell'Ente.

Alle categorie di spese relative ai compiti indicati dalle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del citato articolo 2 non può essere assegnata una parte superiore, rispettivamente, al 25, 20, 15 e 10 per cento dei fondi disponibili in ciascuno esercizio finanziario.

Nella predetta quota massima da riservare alle categorie di spesa indicate dalla lettera *d*) dell'articolo 2, vanno comprese anche le spese di cui alla lettera *f*) del primo comma del presente articolo ».

Art. 5.

A modifica di quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 13 della legge 29 luglio 1971, n. 578, la Commissione di cui all'articolo medesimo provvederà ad accertare, con la collaborazione delle amministrazioni comunali ammesse al consorzio, i nuclei familiari occupanti, al 31 dicembre 1975, appartamenti, vani terranei o altri locali delle ville comprese nell'elenco di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 1976 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1977.

Art. 6.

Fermo restando l'elenco di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 1976, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1977, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione provvederà alla nomina nel suo seno di una Commissione per la ulteriore ricognizione delle Ville vesuviane.

Agli effetti della presente legge si intende per « Ville vesuviane » il patrimonio di beni culturali costituito dal complesso della edilizia avente rilevante carattere storico, artistico, ambientale e paesistico, costruito nel territorio circostante il Vesuvio e tra questo ed il mare ed appartenente ai comuni di Napoli, Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata, Torre del Greco, Cercola, San Sebastiano al Vesuvio, Pollena Trocchia, Santa Anastasia, Somma Vesuviana, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Pompei, Boscoreale, Boscotrecase.

I parchi ed i giardini annessi alle Ville ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.

La Commissione ha lo scopo di rilevare le condizioni di ciascuna villa, di compilare — ad integrazione ed estensione di quello già predisposto, in base all'articolo 13 della legge 29 luglio 1971, n. 578, con il decreto

ministeriale 19 ottobre 1976 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1977 — l'elenco delle ville suscettibili di restauro e di indicare i lavori necessari per le relative opere.

Della commissione sono chiamati a far parte, inoltre, l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale, nonchè un professore della università degli studi di Napoli, un ingegnere e un architetto particolarmente esperti in materia; tale integrazione, cui provvede lo stesso Consiglio di amministrazione, può essere anche parziale, in relazione a specifiche esigenze, valutate dal consiglio medesimo.

La Commissione conclude i suoi lavori, entro sei mesi dalla propria costituzione, con una relazione da inviare, unitamente all'elenco di cui al primo comma, al Ministro per i beni culturali ed ambieantali, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento, approva lo elenco stesso e ne dispone la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale.*

La commissione accerterà, inoltre, con la collaborazione delle amministrazioni comunali ammesse al consorzio, i nuclei familiari occupanti al 31 dicembre 1976 appartamenti, vani terranei o altri locali delle ville comprese nell'elenco di cui al comma precedente.

Nei confronti degli immobili in tale elenco integrativo — così come quelli inscritti nell'elenco di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 1976 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1977 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 29 luglio 1971, n. 578; i relativi lavori di restauro e di consolidamento sono dichiarati di pubblica utilità.

Art. 7.

L'articolo 14 della legge 29 luglio 1971, numero 578, è sostituito dal seguente:

« I proprietari delle ville di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 1976 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1977 e di quelle comprese nell'elenco approvato ai sensi dell'articolo precedente hanno l'obbligo di eseguire i lavori di consolidamento, manutenzione e restauro necessari per assi-

curare la conservazione, ovvero per impedire il deterioramento degli immobili, secondo progetti preventivamente approvati dall'Ente e dalla Soprintendenza ai beni architettonici e ambientali. Essi sono, inoltre, tenuti a consentire l'accesso nei suddetti immobili ai funzionari dell'Ente nello svolgimento delle loro attività istituzionali nonchè alle imprese di costruzione, agli operai (con i relativi materiali e mezzi d'opera) che dovranno procedere alle esecuzioni delle opere di consolidamento e di restauro che dovranno essere eseguite direttamente a cura e carico dell'Ente.

Con il proprietario che provveda direttamente alla esecuzione dei lavori di cui al precedente comma, il consorzio può stipulare mutui ipotecari con piani di ammortamento non inferiori ai cinque anni.

Qualora ai lavori di cui al primo comma non provveda il proprietario, oppure nella ipotesi in cui i lavori vengano eseguiti in difformità del progetto approvato, al proprietario può sostituirsi il consorzio che, previa notifica all'interessato, assume l'esecuzione delle opere.

In tal caso l'Ente si rivale sul proprietario inadempiente.

Nelle ipotesi considerate ai commi secondo e terzo del presente articolo l'Ente può disporre la concessione di un abbuono — totale o parziale — agli interessati e, anche, a titolo di contributo, di una riduzione del debito nella misura non superiore al 25 per cento della somma capitale, avuto riguardo alle condizioni che seguono in ordine di precedenza:

a) condizioni economiche in rapporto alla entità delle opere;

b) reddito realizzato dalla villa;

c) interesse artistico e storico della villa;

d) entità quantitativa e qualitativa e urgenza del restauro.

Al proprietario che esegua, senza beneficiare del mutuo, lavori di consolidamento e restauro — precedentemente approvati dall'Ente in linea tecnica e finanziaria — può essere concesso un contributo non superiore al 30 per cento della spesa preventivata, te-

nendo conto delle condizioni economiche dei proprietari stessi in rapporto all'entità dei lavori eseguiti.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per le sistemazioni dei parchi o dei giardini annessi alle ville ».

Art. 8.

L'Ente può concedere dilazioni di pagamento, applicando un tasso di interesse non inferiore a quello praticato dalla Cassa depositi e prestiti e per un periodo che non abbia durata maggiore a dieci anni.

Art. 9.

L'articolo 15 della legge 29 luglio 1971, n. 578, è sostituito dal seguente:

« A garanzia dei crediti derivanti dalla esecuzione delle opere di cui all'articolo 14, comma terzo, l'Ente iscriverà ipoteca sul complesso immobiliare restaurato. L'iscrizione sarà effettuata a semplice richiesta dell'Ente per l'importo presuntivo dei lavori. Effettuati i lavori sarà fatta annotazione a margine della iscrizione per precisare l'importo che il proprietario deve rimborsare e le condizioni a lui concesse per il rimborso.

Per i mutui non superiori a 5 milioni la iscrizione ipotecaria di cui al comma precedente può essere sostituita da altra garanzia reale o da fidejussione prestata da un istituto di credito.

L'Ente potrà provvedere alla concessione dei mutui di cui all'articolo 14 beneficiando delle agevolazioni disposte dalla legge n. 7 del 21 gennaio 1976 che regola la concessione dei mutui fondiari.

Nel caso in cui il valore del complesso immobiliare restaurato non sia sufficiente a garantire il credito, o qualora si tratti di edificio di eccezionale interesse artistico-storico, l'Ente può deliberare l'acquisto dell'immobile, ovvero può stabilire di promuovere l'espropriazione, comprese le pertinenze e le adiacenze necessarie od utili per assicurarne o migliorarne la prospettiva e le condizioni di ambiente o di decoro ovvero atte a garantirne la perfetta funzionalità.

Nei casi di cui al comma precedente la acquisizione degli immobili all'Ente è riconosciuta di pubblica utilità, nè è necessaria l'autorizzazione governativa di cui all'articolo 17 del codice civile ».

Art. 10.

Prima di iniziare i lavori, l'Ente, di concerto con l'Ufficio tecnico erariale, deve redigere regolare stato di consistenza, previo avviso al proprietario da notificarsi almeno cinque giorni prima.

Redatto lo stato di consistenza, l'Ente ha diritto di provvedere a tutte le opere senza che il proprietario possa sollevarne eccezione.

La liquidazione delle spese effettuate alla fine dei lavori sarà fatta in via definitiva dall'Ente per mezzo del proprio Ufficio tecnico e, dopo aver ottenuto il visto di congruità dall'UTE, costituirà titolo esecutivo per il rimborso.

Per la riscossione delle somme corrispondenti alla liquidazione l'Ente potrà avvalersi della procedura relativa alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 11.

L'Ente provvede per mezzo dell'Ufficio tecnico erariale alle valutazioni e stime degli immobili, nonchè per mezzo del proprio Ufficio tecnico alla approvazione, in linea tecnica, dei progetti e alla vigilanza sulla esecuzione dei lavori disposti, in attuazione della legge 29 luglio 1971, n. 578, e della presente legge, dall'Ente e dai proprietari interessati.

Art. 12.

L'articolo 16 della legge 29 luglio 1971, n. 578, è abrogato.

Le disposizioni contenute:

nell'articolo 10, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

nell'articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598,

sono estese agli immobili compresi nell'elenco previsto dall'articolo 13 della legge 29 luglio 1971, n. 578, e nell'elenco previsto nell'articolo 6 della presente legge per le spese sostenute in applicazione della stessa legge n. 578 nonchè della presente legge.

I redditi prodotti dagli immobili compresi nell'elenco previsto dall'articolo 13 della legge 29 luglio 1971, n. 578, e nell'elenco previsto dall'articolo 6 della presente legge sono esclusi dall'imposta locale sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, e successive modifiche e integrazioni.

Le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modifiche e integrazioni si applicano agli immobili compresi nell'elenco previsto dall'articolo 13 della legge 29 luglio 1971, n. 578, e nell'elenco previsto dall'articolo 6 della presente legge.

L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica all'Ente per le Ville vesuviane.

Art. 13.

Tutti gli atti che si rendono necessari per l'esecuzione delle opere di consolidamento o restauro e quelli relativi alle concessioni di mutuo, alle dilazioni, agli appalti, alle iscrizioni ipotecarie a favore dell'Ente e relative annotazioni e cancellazioni e ogni altro atto connesso con la concessione delle agevolazioni previste dalla legge 29 luglio 1971, n. 578, così come modificata ed integrata dalla presente legge, sono soggetti ad imposta fissa.

Per i trasferimenti degli immobili compresi nell'elenco previsto dall'articolo 13 della legge 29 luglio 1971, n. 578, e dall'articolo 6 della presente legge si applicano le imposte fisse di registro e ipotecaria. I trasferimenti derivanti da liberalità o da successione sono esenti dall'imposta sul valore netto globale, da quella di registro e successione e dall'imposta ipotecaria. L'esecuzione è subordinata al rilascio di una dichiarazione della Soprin-

tendenza ai beni ambientali e architettonici che attesti che la villa è utilizzata in conformità alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Gli onorari dei notai sono ridotti alla metà quando le spese relative siano a carico dell'Ente ovvero quando siano connessi con la richiesta delle agevolazioni e provvidenze previste dalla legge 29 luglio 1971, n. 578, così come modificata ed integrata dalla presente legge.

Art. 14.

All'articolo 19 della legge 29 luglio 1971, n. 578, è aggiunto il seguente comma:

« I proprietari delle ville che abbiano beneficiato dell'intervento dell'Ente ai sensi della presente legge sono tenuti a consentire la visita da parte del pubblico o particolari iniziative culturali secondo modalità da concordare con il comune interessato di intesa con l'Ente ».

Art. 15.

Fermo restando il disposto dell'articolo 19 della legge 29 luglio 1971, n. 578, così come integrato dalla presente legge, l'Ente può concedere contributi a fondo perduto ad enti pubblici o istituzioni culturali, che si impegnino sulla base di un valido progetto di valorizzazione, approvato preventivamente dall'Ente, ad acquistare e ad utilizzare una delle ville comprese nell'elenco previsto dall'articolo 13 della legge 29 luglio 1971, n. 578, e dall'articolo 6 della presente legge. Il contributo non potrà superare il 50 per cento del costo dell'immobile.

Immobili acquistati con il concorso finanziario dell'Ente non possono essere alienati prima di dieci anni dalla data di acquisto, a meno che l'alienante restituisca all'Ente l'importo del contributo ricevuto maggiorato del 30 per cento.

Art. 16.

I proprietari delle ville comprese nell'elenco di cui all'articolo 13 della legge 29 luglio 1971, n. 578, e nell'elenco di cui all'ar-

ticolo 6 della presente legge sono tenuti a notificare all'Ente la decisione di alienare le ville almeno sessanta giorni prima di addivenire alla vendita, indicando le generalità del compratore.

Gli atti di alienazione saranno dichiarati inefficienti ad istanza dell'Ente o del Ministero per i beni culturali e ambientali allorchè siano effetto della collusione tra le parti al fine di eludere gli obblighi derivanti dall'articolo 14 della legge 29 luglio 1971, n. 578.

La collusione si presume, senza possibilità di prova contraria, quando la vendita non sia stata preventivamente notificata e l'acquirente non dia sufficienti garanzie per gli obblighi a lui derivanti dalla legge: l'alienante può in ogni momento far cessare l'azione di inefficacia costituendo idonea garanzia per gli obblighi dell'acquirente.

Il diritto di prelazione di cui agli articoli 28, 31, 32, 33 della legge 1° giugno 1939, numero 1089, in caso di rinuncia da parte dello Stato, può essere esercitato dall'Ente, limitatamente agli immobili compresi nell'elenco di cui all'articolo 13 della legge 29 luglio 1971, n. 578, e nell'elenco di cui all'articolo 6 della presente legge.

Art. 17.

L'articolo 20 della legge 29 luglio 1971, numero 578, è sostituito dal seguente:

« All'Ente per le Ville vesuviane è concesso un contributo statale di lire 100.000.000 (cento milioni) per ciascuno degli anni finanziari dal 1971 al 1991, da inscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali ».

Art. 18.

Le definizioni « Ministero e Ministro della pubblica istruzione, Soprintendenza e Soprintendente ai monumenti », contenuti nella legge 29 luglio 1971, n. 578, sono sostituite rispettivamente con le definizioni « Ministero e Ministro per i beni culturali e ambientali, Soprintendenza e Soprintendente ai beni ambientali e architettonici ».